



Al Ministro della cultura
di concerto con
Al Ministro dell'economia e delle finanze

Approvazione dello Statuto della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto legislativo 18 novembre 1997 n. 426, recante “Trasformazione dell'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» nella fondazione «Scuola nazionale di cinema»”, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 426 del 1997, ai sensi del quale lo Statuto della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e le eventuali successive modifiche sono adottati, acquisito il parere del Comitato Scientifico, dal Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono approvati entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTA la delibera n. 52C/25 del 22 dicembre 2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato il nuovo Statuto, previo parere favorevole espresso dal Comitato Scientifico, comunicato in data 3 dicembre 2025;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2025, recante “Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero della cultura e individuazione delle strutture del Ministero titolari dell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza”;

VISTA la nota prot. n. 284/26 del 12 gennaio 2026 con la quale il Direttore generale della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia ha trasmesso, per l'approvazione, il testo del nuovo Statuto della Fondazione;

DECRETA





Al Ministro della cultura
di concerto con
Al Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 1

1. È abrogato lo Statuto della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia nel testo approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2005.
2. È approvato il nuovo Statuto della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



STATUTO

della

“Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia”

Capo I

Principi generali

Articolo 1

(Natura e Denominazione)

1. La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, già Fondazione "Scuola Nazionale di Cinema" istituita con decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 – a seguito della trasformazione dell'Ente pubblico "Centro Sperimentale di Cinematografia" – e di seguito denominata "Fondazione", è istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è subentrata nei diritti e nei rapporti attivi e passivi della preesistente Fondazione Scuola Nazionale di Cinema.
3. La Fondazione è disciplinata dal d.lgs. 18 novembre 1997, n. 426 e successive modificazioni, dal presente Statuto, dai relativi Regolamenti di attuazione, dal Codice civile e dalle disposizioni attuative del medesimo.
4. La Fondazione ha sede in Roma e può istituire sedi distaccate. Essa è contraddistinta da un proprio logo registrato ai sensi di legge, con diritto di avvalersene in modo esclusivo.

Articolo 2

(Finalità)

1. La Fondazione persegue finalità di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia e delle produzioni audiovisive, dando rilievo all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali.

In particolare, la Fondazione:

- a) persegue la definizione, la conoscenza, lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica e audiovisiva a livello d'eccellenza;
- b) persegue la promozione, il sostegno e coordinamento delle attività di ricerca, sperimentazione, produzione, alta formazione, perfezionamento e aggiornamento nei campi della cinematografia, degli audiovisivi ed in quelli ad essi connessi e complementari, con specifico riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali;
- c) realizza iniziative di avanguardia sul territorio nazionale mediante intese anche in collaborazione con enti pubblici e privati, con le scuole e le Università, con istituzioni e



associazioni culturali, con le regioni, le province e comuni, istituzioni pubbliche e private sia nazionali, sia estere, stipulando convenzioni, accordi di collaborazione e favorendo lo scambio di competenze, esperienze, informazioni;

- d) favorisce l'affermazione delle professionalità che concorrono alla cultura cinematografica come attività ad elevato contenuto specialistico;
- e) favorisce la ricerca, l'analisi, la sperimentazione e l'alta formazione con riguardo ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni;
- f) promuove la valorizzazione, la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia e all'estero, del patrimonio culturale cinematografico e audiovisivo.

2. La Fondazione garantisce alla sua comunità pari opportunità nell'accesso allo studio, al lavoro e alla ricerca, nel pieno rispetto dei principi di merito e delle capacità individuali, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione in accordo con quanto stabilito nel proprio Codice etico.

Articolo 3

(Attività)

1. Fermo restando il disposto del successivo art. 10 del presente Statuto, per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Fondazione si articola nei seguenti due distinti Settori, soggetti ai poteri di indirizzo e controllo dei suoi Organi:

- a) la Scuola nazionale di cinema;
- b) la Cineteca nazionale.

Ai due Settori, per la definizione degli indirizzi didattici e culturali, sono preposti due direttori, denominati rispettivamente il Preside e il Conservatore.

2. La Fondazione, per il tramite della Scuola nazionale di cinema, realizza lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica e audiovisiva a livello di eccellenza, mediante:

- a) l'attività di alta formazione, elaborando l'ordinamento degli studi in relazione alla specifica tipologia di corsi ordinari, di perfezionamento, master e di ogni altra attività formativa, grazie al ricorso ai metodi didattici più avanzati, l'adeguata selezione del corpo docente, per il conferimento dei connessi titoli di studio, in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 18 novembre 1997, n. 426 e successive modificazioni, nonché secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2019, n. 378;
- b) l'attività di ricerca e di sperimentazione nel campo digitale e delle altre tecnologie nei settori cinematografico ed audiovisivo;
- c) l'attività di produzione, con lo svolgimento di iniziative di avanguardia;



- d) la prestazione di consulenze e servizi, nonché la stipulazione di contratti e convenzioni in conto terzi, nel settore cinematografico ed audiovisivo;
- e) l'istituzione e la concessione di borse di studio e di altre forme di agevolazioni presso analoghi Centri ed Istituzioni, italiani e stranieri, al fine di sviluppare studi e ricerche nel settore cinematografico ed audiovisivo;
- f) la scoperta e la valorizzazione di soggetti dotati di particolari capacità, tendenze e doti artistiche, espressive e tecniche;
- g) convegni, partecipazione a Festival e ad altre manifestazioni inerenti all'attività della Fondazione.

3. La Fondazione, attraverso la Cineteca nazionale provvede:

- a) alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale, alla loro conservazione, incremento, promozione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la ricerca e l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate;
- b) alla conservazione dei negativi e dei supporti digitali delle opere filmiche nei casi previsti dalla legge.

4. La Fondazione, inoltre, sempre attraverso la Cineteca nazionale:

- a) cura la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale, ne promuove, ove occorra, il restauro, anche con la ricerca e l'utilizzazione di tecnologie avanzate;
- b) svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione di raccordo con le rimanenti;
- c) svolge attività di supporto e collaborazione con la Scuola nazionale di cinema;
- d) promuove manifestazioni cinetecarie, nazionali ed estere; cura la pubblicazione, la diffusione e la conservazione di riviste ed opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti le attività cinetecarie; favorisce la diffusione dell'informazione sulle attività svolte mediante pubblicazioni periodiche o altri strumenti ritenuti idonei.

5. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali e in conformità ai medesimi, può, previa autorizzazione del Ministro della cultura, partecipare a società di capitali, e può svolgere, altresì, attività commerciali ed altre attività accessorie, verso pagamento di corrispettivi, consistente nella cessione di beni materiali ed immateriali e nella prestazione di servizi inerenti alle sue funzioni istituzionali. In particolare, può effettuare produzioni cinematografiche e audiovisive anche per conto terzi, mettere in commercio copie o cataloghi di opere artistiche su qualsiasi supporto, acquisire e gestire sale di proiezione, spazi di intrattenimento culturale connesse all'attività cinematografica e di audiovisivo, anche svolgendovi attività commerciali connesse. L'attività commerciale non può comunque avere carattere prevalente.

6. Non è ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali.



Capo II

Organi

Articolo 4

(Articolazione)

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Sono Organi di governo il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione.

3. È Organo consultivo della Fondazione il Comitato Scientifico.

4. È Organo di vigilanza e controllo della Fondazione il Collegio dei Revisori dei Conti.

5. A tali Organi si applicano le disposizioni del d. lgs. 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, nonché quelle del presente Statuto.

6. La Fondazione si dota di un Direttore Generale ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto.

7. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati né a essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nello stesso campo di attività della Scuola nazionale di cinema.

8. La durata degli Organi è di quattro anni. Il Presidente e ciascun componente degli altri Organi possono essere confermati per non più di due volte e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza.

9. La Fondazione può attribuire al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico un compenso per la titolarità delle rispettive cariche, il cui importo è stabilito con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a valere sulle risorse a quest'ultima assegnate ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220. Tali compensi, con decorrenza dalla data del decreto di nomina, vengono determinati in base ai criteri indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, e alle sue eventuali modifiche successive.

Articolo 5

(Il Presidente)

1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro della cultura.



2. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione, ne promuove l'attività ed è responsabile del perseguimento dei suoi fini istituzionali. In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni;
- b) vigila sull'applicazione dello Statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e sul rispetto delle competenze dei vari Organi;
- c) adotta nei casi di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo nella prima seduta utile e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione;
- d) predisporre e propone al Consiglio di Amministrazione gli atti relativi alle linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
- e) cura lo sviluppo della Fondazione, ne delinea e ne propone al Consiglio di Amministrazione l'organizzazione interna, i nuovi programmi e progetti di studio e di ricerca, l'istituzione di Sedi Distaccate e la stipula di convenzioni; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale, del Preside, dei docenti della Scuola nazionale di cinema e del Conservatore della Cineteca nazionale;
- g) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Dirigenti, ivi compresi quelli responsabili delle Sedi Distaccate;
- h) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale, l'adozione del Regolamento di organizzazione e del Regolamento amministrativo-contabile, nonché, sentito il Preside, del Regolamento didattico;
- i) propone al Consiglio di Amministrazione i bandi di concorso per l'ammissione alla Scuola;
- l) nomina le Commissioni di selezione per l'ammissione alla Scuola;
- m) propone al Consiglio di Amministrazione, la stipula dei contratti di collaborazione esterna con la relativa determinazione dei compensi nei termini previsti dal Regolamento amministrativo-contabile della Fondazione;
- n) adotta, sentito il Direttore Generale, i provvedimenti in materia di modalità di gestione, di assunzione e licenziamento del personale non dirigenziale; propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale, l'adozione dei provvedimenti relativi ai Dirigenti;
- o) il Presidente svolge altresì ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

3. Il Presidente può designare suoi delegati fra i Consiglieri di Amministrazione, nominandoli con propria deliberazione e definendone il settore di intervento.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Articolo 6

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro della cultura, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.



2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico e audiovisivo, e con comprovate capacità organizzative.

4. Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato per un massimo di due rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. Tali rappresentanti restano in carica per l'anno cui si riferisce il contributo.

5. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'attività ordinaria e straordinaria della Fondazione, secondo quanto previsto dal d. lgs. 18 novembre 1997, n. 426 e successive modificazioni.

In particolare:

- a) adotta lo Statuto e le sue successive modificazioni;
- b) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale, al quale è affidata l'attività di gestione amministrativa, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione e delle direttive del Presidente medesimo;
- c) approva i Regolamenti su proposta del Presidente;
- d) definisce e approva, su proposta del Presidente, le linee programmatiche dell'attività, gli obiettivi, l'indirizzo generale dell'organizzazione gestionale degli uffici della Fondazione;
- e) delibera l'istituzione delle Sedi Distaccate;
- f) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo di esercizio, corredati di un'adeguata relazione tecnica;
- g) nomina, su proposta del Presidente, sentito il Comitato Scientifico, il Preside della Scuola nazionale di cinema e il Conservatore della Cineteca nazionale;
- h) nomina, su proposta del Presidente, sentito il Comitato Scientifico e il Preside, i Docenti della Scuola nazionale di cinema;
- i) nomina altresì il Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base delle designazioni ministeriali di cui al successivo articolo 8, comma 1;
- l) delibera la proposta concernente i compensi spettanti al Presidente e ai componenti degli organi collegiali da sottoporre al Ministero della cultura, ai fini dell'adozione del decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- m) assegna gli stanziamenti per le varie attività della Fondazione;
- n) approva, su proposta del Presidente, i bandi di concorso per l'ammissione alla Scuola;
- o) dispone il più sicuro e redditizio impiego del patrimonio;
- p) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento amministrativo-contabile;
- q) approva su proposta del Presidente i contratti di collaborazione esterna nei termini previsti dal Regolamento amministrativo-contabile della Fondazione;
- r) provvede, su proposta del Presidente, alla nomina e al licenziamento del personale dirigenziale;
- s) determina il trattamento giuridico ed economico del personale dirigenziale su proposta del



Presidente e approva i contratti integrativi del personale dipendente nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di riferimento;

- t) attribuisce e determina, con propria delibera, su proposta del Presidente della Fondazione, il trattamento economico del Direttore Generale;
- u) ha facoltà di proporre al Ministro della cultura l'ammissione al Consiglio di Amministrazione dei due rappresentanti di soggetti pubblici o privati di cui all'art. 6, comma 4, del presente Statuto;
- v) il Consiglio di Amministrazione svolge altresì ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha durata di quattro anni. È prorogato nell'incarico per non più di quarantacinque giorni. In tale periodo il Consiglio di Amministrazione può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili.

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi, e comunque ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due componenti. La convocazione è effettuata, con allegato l'ordine del giorno, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione nel domicilio dei componenti, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto dei suoi componenti. Esso delibera, a maggioranza assoluta dei componenti presenti, sugli argomenti all'ordine del giorno. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Consigliere più anziano di età.

9. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale con funzioni di Segretario. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente può sostituirlo con altro Dirigente.

10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, presso la sede di Roma.

11. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai quali va pertanto inviato l'avviso di convocazione con allegato l'ordine del giorno.

12. Le ulteriori modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi 7-8-9-10-11, sono stabilite da apposito regolamento.

Articolo 7

(Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura.

2. Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente del Comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal



Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive.

4. Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza della metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei componenti presenti, sugli argomenti all'ordine del giorno. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le funzioni di Segretario sono espletate da un Dirigente della Fondazione.

5. Il Comitato Scientifico formula proposte ed esprime pareri in ordine:

- a) ai programmi e gli indirizzi di carattere didattico della Scuola nazionale di cinema;
- b) all'attività della Cineteca nazionale;
- c) alle attività di formazione, di ricerca e di diffusione della cultura cinematografica;
- d) alle eventuali modifiche dello Statuto.

6. Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere in merito alla nomina del Preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale, nonché dei docenti della Scuola nazionale di cinema.

7. Il Comitato Scientifico svolge, inoltre, le funzioni di Comitato Scientifico delle pubblicazioni della Fondazione, redige una relazione annuale sui risultati conseguiti, propone lo svolgimento di manifestazioni e concorsi nonché il conferimento di premi, fornisce indicazioni per lo sviluppo dell'attività della Fondazione e suggerisce opportune linee di intervento e di cooperazione con enti e istituzioni pubbliche e private anche ai fini dell'acquisizione di nuove tecnologie per la divulgazione dei propri risultati.

8. Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno, e comunque ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due componenti. La convocazione è effettuata, con allegato l'ordine del giorno, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione nel domicilio dei componenti, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

9. Il Comitato Scientifico svolge altresì ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto.

10. Il Comitato Scientifico si riunisce, di norma, presso la sede di Roma.

11. Le ulteriori modalità di funzionamento del Comitato Scientifico, fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi 8-9-10, sono stabilite da apposito regolamento.

Articolo 8

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione.



2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro della cultura, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze svolge funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni indicate nelle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché, in quanto compatibili, nelle disposizioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile. In particolare, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'assetto organizzativo e amministrativo-contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento, nonché sugli andamenti finanziari, economici e patrimoniali; verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme riportate nel Regolamento amministrativo-contabile della Fondazione; effettua, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza di valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli a custodia e garanzia;

4. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti viene attribuito un compenso stabilito con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse finanziarie assegnate alla Fondazione ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c, della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Articolo 9

(Vigilanza del Ministero della cultura e della Corte dei conti)

1. L'attività di gestione della Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura il quale può disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la nomina di un Commissario Straordinario quando:

- a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività;
- b) il conto economico chiude con una perdita superiore al trenta per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;
- c) non viene ricostruito il patrimonio ai sensi dell'art. 11, 2 comma del d.lgs. 18 novembre 1997, n. 426 e successive modificazioni;
- d) vi è impossibilità di funzionamento degli Organi.

2. Il Commissario Straordinario eventualmente nominato esercita tutti i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione; provvede alla gestione ordinaria e straordinaria secondo le disposizioni dell'articolo 10, comma 3 del d. lgs. 18 novembre 1997 n. 426 e successive modificazioni.

3. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.



Articolo 10

(Settori, Divisioni, Sedi Distaccate)

1. La Fondazione è organizzata in:

- a) Settori;
- b) Divisioni;
- c) Sedi Distaccate.

2. I Settori della Fondazione sono la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca nazionale. A essi sono preposti rispettivamente il Preside e il Conservatore. L'incarico ha durata massima di tre anni ed è rinnovabile. Il Preside e il Conservatore operano alle dirette dipendenze del Presidente per quanto attiene alla determinazione delle linee di indirizzo didattico e culturale. La gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dei Settori compete ai Dirigenti di riferimento individuati dal Regolamento di organizzazione. L'incarico di Preside e di Conservatore viene attribuito, previo specifico avviso pubblico, a una persona interna o esterna alla Fondazione, in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale.

3. Con decreto del Ministro della cultura, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere costituito un ulteriore Settore per l'innovazione tecnologica, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d. lgs. 18 novembre 1997, n. 426.

4. La Fondazione si articola altresì in Divisioni. Le Divisioni sono individuate come unità organizzative di livello dirigenziale e operano a supporto dei Settori, svolgendo attività nell'ambito delle rispettive competenze.

5. Su proposta del Presidente, sentito il Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di Sedi Distaccate della Fondazione, a fronte di particolari esigenze e opportunità localistiche. Il Provvedimento di istituzione è sottoposto all'approvazione del Ministero della cultura. Il rapporto fra la Fondazione e le Sedi Distaccate, l'articolazione di queste ultime, le loro competenze e il controllo dell'attività sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione. A ogni Sede Distaccata è preposto un responsabile, da individuare tra il personale dipendente con qualifica dirigenziale della Fondazione.

6. L'incarico di Preside decade alla fine dell'anno in corso in cui si verifica la cessazione del mandato dell'Organo che lo ha nominato, al fine di consentire il pieno esplicarsi del potere istituzionale di determinare le linee di indirizzo didattico e culturale della Fondazione. Per la stessa finalità l'incarico di Conservatore decade alla cessazione dell'Organo che lo ha nominato. Il Preside e il Conservatore restano in carica fino alla nomina dei loro sostituti, mediante proroga dei rispettivi contratti in essere.

Articolo 11

(Personale)



1. I rapporti con il personale si fondano su un sistema di relazioni sindacali aperto alle esigenze di informazione e contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori.
2. I contratti di lavoro sono stipulati in conformità e nel rispetto dei principi della contrattazione collettiva.
3. Al personale si applica il trattamento economico e giuridico previsto dai contratti collettivi nazionali di settore.
4. Nello svolgimento della propria attività lavorativa i dipendenti della Fondazione sono tenuti all'osservanza dei principi di diligenza e fedeltà previsti dal Codice civile.
5. Per il raggiungimento di specifici obiettivi, o in caso di necessità, la Fondazione può anche avvalersi della prestazione di collaboratori esterni mediante stipula di contratti di lavoro autonomo.

Articolo 12

(Il Direttore Generale)

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il Direttore Generale della Fondazione. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
2. L'incarico di Direttore Generale può essere direttamente conferito a un dirigente della Fondazione.
3. In alternativa a quanto disposto nel precedente comma 2, l'incarico di Direttore Generale può essere conferito, previo specifico avviso pubblico, a una persona interna o esterna alla Fondazione in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale.
4. Nel caso in cui l'incarico di Direttore Generale sia attribuito a persona esterna alla Fondazione, l'incarico è regolato ai sensi della legge vigente con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. Il contratto ha durata triennale e può essere rinnovato.
5. L'incarico è comunque conferito con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
6. Il Direttore Generale è responsabile del coordinamento della struttura amministrativa ai fini dell'attuazione dei programmi e delle direttive, come definiti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, allo scopo di garantire l'unità dell'azione amministrativa e di controllo anche per gli aspetti della gestione complessiva delle risorse umane, finanziarie, strumentali e dei sistemi informatici.

Il Direttore Generale vigila sull'attività di gestione amministrativa e gli sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) formulare proposte ed esprimere pareri al Presidente, nelle materie di sua competenza;
- b) predisporre il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, con la relativa documentazione;
- c) curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali come definite dal Consiglio di Amministrazione e attribuire ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti



e della relativa gestione; definire gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuire le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

- d) adottare gli atti di natura gestionale, amministrativa e organizzativa relativi ai Settori, Divisioni e Sedi Distaccate della Fondazione;
- e) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano la spesa;
- f) dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- g) stipulare i contratti della Fondazione nei limiti di spesa stabiliti dal Regolamento amministrativo-contabile;
- h) promuovere e resistere alle liti, conciliare e transigere, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- i) rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- l) svolgere le attività di gestione dei rapporti sindacali;
- m) decidere sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti non definitivi dei dirigenti;
- n) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.

7. Il Direttore Generale risponde dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

8. Il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta.

9. Il trattamento economico del Direttore Generale è attribuito e determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, a valere sulle risorse a quest'ultima assegnate ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220. La delibera è sottoposta all'approvazione del Ministero della cultura.

Articolo 13

(Corsi e titoli di studio)

1. La Scuola nazionale di cinema istituisce corsi di alta formazione ordinari, di specializzazione, master ed altre attività con finalità formative.

2. Il titolo di studio ordinario rilasciato dalla Scuola nazionale di cinema al termine del corso triennale articolato nei diversi indirizzi è equipollente alla classe di laurea triennale l- 03 (Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda) ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2019, n. 378.

3. L'ordinamento degli studi della Scuola nazionale di cinema è determinato su proposta della Fondazione, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca.

4. Ai fini dello svolgimento dell'attività didattica la Fondazione si avvale di personalità dell'arte e della cultura cinematografica e audiovisiva mediante rapporti di lavoro autonomo o continuativo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.



5. L'insegnamento è libero ed è esercitato nel rispetto del pluralismo. Esso tende a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli allievi a conseguire i loro obiettivi di alta formazione artistica, culturale e professionale.

6. Il Regolamento didattico è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

Capo III

Norme comuni

Articolo 14

(Validità delle adunanze e delle deliberazioni)

1. Le adunanze degli Organi collegiali sono valide se:

- a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;
- b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto.

2. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti e specificati gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno quattro dei componenti dell'organo collegiale.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Articolo 15

(Verbalizzazione)

1. Fermo restando quanto stabilito nei Regolamenti di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, i verbali delle adunanze degli organi collegiali devono essere approvati, di norma, nella medesima adunanza o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura del Segretario dell'Organo.

3. Sul contenuto dei verbali delle adunanze, dopo la relativa approvazione, è comunque garantito il diritto di accesso secondo quanto stabilito dalla legge.



Articolo 16

(Amministrazione del patrimonio)

- 1.** Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili, dai diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dalle partecipazioni in Società ed Enti, dai titoli mobiliari, dai crediti e da ogni altra risorsa economica e finanziaria.
- 2.** La Fondazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi attraverso le rendite e i proventi del suo patrimonio, i profitti dall'attività commerciale, le liberalità e i lasciti, i finanziamenti, i contributi e i sussidi di Enti e Istituzioni private e pubbliche, previo congruo accantonamento atto a conservare l'integrità patrimoniale.
- 3.** La Fondazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali, promuovere, costituire o partecipare, previa autorizzazione del Ministro della cultura, ad altri Enti, Società e Consorzi, richiedere finanziamenti e contributi anche comunitari, per il conseguimento delle sue finalità.
- 4.** La gestione patrimoniale deve ispirarsi a principi di sana amministrazione, secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservare il valore economico dei beni e ottenerne un'adeguata redditività.
- 5.** I proventi, le rendite e gli utili eventualmente eccedenti i mezzi necessari per il funzionamento della Fondazione potranno essere destinati ad attività educative o al sostegno di altre iniziative culturali e scientifiche di proprio interesse.

Articolo 17

(Esercizio finanziario e bilancio)

- 1.** Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2.** Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio ed è successivamente trasmesso al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze previa acquisizione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 18

(Modifiche statutarie)

- 1.** Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Presidente ovvero da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione che le adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, acquisito il parere del Comitato Scientifico. La relativa delibera è inoltrata al Ministero della cultura e al



Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della sua approvazione ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del d. lgs. 18 novembre 1997, n. 426 e successive modificazioni.

Articolo 19

(Cessazione dell'attività)

- 1.** La Fondazione si estingue nel caso in cui divenga impossibile il raggiungimento delle sue finalità istituzionali. Nel caso in cui il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'Autorità governativa può provvedere alla sua trasformazione in modo da assicurare il più possibile la prosecuzione della sua attività.
- 2.** Dichiarata l'estinzione della Fondazione il Ministero della cultura provvede alla nomina di uno o più liquidatori e stabilisce le modalità della liquidazione.
- 3.** Il patrimonio che dovesse residuare dopo la deduzione delle passività verrà devoluto ad altre istituzioni che abbiano finalità analoghe.
- 4.** Nel caso in cui eserciti un'attività commerciale, la Fondazione è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 20

(Regolamento di organizzazione)

- 1.** La struttura organizzativa della Fondazione è disciplinata da apposito Regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

